

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 marzo 2001, n. 073/Pres.

Regolamento per il finanziamento dei progetti integrati di sviluppo territoriale o tematico di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1997, n.10.

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 27 dicembre 2000, n. 0477/Pres. (d'ora in poi citato come «Regolamento per la gestione del Fondo»), ha come oggetto il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, in esecuzione dell'indirizzo programmatico e amministrativo dettato dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 del citato articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1997, come sostituiti dall'articolo 6, commi 210 e 211, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

Articolo 2
(Definizione di progetto integrato)

1. I progetti finanziabili devono corrispondere alla descrizione contenuta nell'Allegato 1.

Articolo 3
(Territorio)

1. Gli investimenti previsti dai progetti sono localizzati esclusivamente nel territorio indicato dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 10 del 1997. 2. Per la localizzazione dell'investimento si considera la sede legale, o la residenza, del beneficiario del finanziamento, o, se non coincide con la sede legale o la residenza, la sede dell'unità locale interessata

dall'investimento (sede operativa, stabilimento, filiale, ufficio decentrato e analoghi).

Articolo 4

(Beneficiari e presentazione dei progetti)

1. Possono presentare i progetti tanto i soggetti pubblici, quanto i soggetti privati.

2. Possono presentare i progetti anche soggetti privati non costituiti in impresa. Nel caso di progetti che presuppongono attività svolte in forma di impresa, i soggetti interessati devono costituirsi in impresa entro il termine fissato nel provvedimento di approvazione della graduatoria.

3. I progetti vengono presentati con la domanda di finanziamento al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, al quale è attribuita l'amministrazione del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna. La domanda è redatta secondo il modello predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

4. La domanda di un soggetto che non sia una amministrazione pubblica deve essere sottoscritta in presenza dell'incaricato al ricevimento. La sottoscrizione della domanda può avvenire anche non in presenza dell'incaricato, allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive.

5. La domanda, corredata della documentazione richiesta dal presente regolamento, contiene tra l'altro le seguenti dichiarazioni, riferite al soggetto che presenta il progetto:

a) di non avere ricevuto contributi pubblici per il medesimo investimento;

b) ai fini dell'applicazione del regime di aiuti «de minimis», di avere o non avere percepito nel triennio precedente contributi a titolo di aiuto «de minimis», indicando in caso affermativo gli importi e la data di concessione dei medesimi;

c) di essere nella condizione giuridica di poter recuperare l'I.V.A. relativa alle spese che verranno sostenute per l'effettuazione degli investimenti oggetto del contributo, ovvero di non poter recuperare l'I.V.A. suddetta

e, pertanto, di chiederne il riconoscimento come spesa ammissibile ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del Regolamento per la gestione del Fondo.

6. Nel caso di un progetto che si componga di sub-progetti proposti da soggetti distinti, è richiesta una domanda di finanziamento per ognuno dei sub-progetti, sottoscritta dal soggetto che deve attuare il relativo investimento.

7. Presentazioni congiunte della domanda di finanziamento diverse da quella indicata al comma 6 devono trovare riscontro in forme associative riconosciute dalla legge.

8. Dei termini iniziali e finali di presentazione dei progetti, nonché delle modalità di presentazione degli stessi, compreso l'utilizzo dei previsti modelli, si dà avviso con bando del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il bando, inoltre, descrive sinteticamente la tipologia dei progetti finanziabili, indica le risorse disponibili e riporta le informazioni essenziali sui requisiti dei beneficiari e sulle condizioni che devono essere rispettate per poter usufruire del finanziamento, così come definiti con il presente regolamento, alla cui applicazione il bando fa esplicito rinvio con contestuale invito a prenderne visione presso gli uffici del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna o altri uffici indicati nel bando stesso.

9. Con il bando si provvede a informare previamente i presentatori dei progetti sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Articolo 5

(Termine per la presentazione dei progetti)

1. Il termine, indicato nel bando del Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, entro il quale devono essere presentati, con la domanda di finanziamento, i progetti corredati della documentazione elencata nell'Allegato 1 non può essere superiore ai sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere differito o prorogato dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna con avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel caso si constati che il termine suddetto non possa essere rispettato o appaia troppo breve a causa di circostanze e ragioni oggettivamente valutabili.

Articolo 6 (Ammissibilità dei progetti)

1. I progetti privi delle relative domande di finanziamento, così come specificato dall'articolo 4, e della documentazione elencata nell'Allegato 1 e i progetti complessivamente in contrasto con il presente regolamento, in quanto non rispettano le condizioni di ammissibilità specificate nell'Allegato 1 o, pur rispettando tali condizioni, sono composti da sub-progetti per la maggior parte in contrasto con le condizioni poste dal regolamento, non sono ammissibili a finanziamento.

2. Nel caso che singoli sub-progetti o singole spese non siano ammissibili, i progetti vengono comunque considerati ammissibili a condizione che lo stralcio dei sub-progetti o delle spese suddetti dai progetti in cui sono inseriti, non comporti anche l'inammissibilità dei progetti complessivamente considerati per contrasto con il presente regolamento, secondo quanto specificato al comma 1.

3. Nel caso di progetti, o sub-progetti, presentati da soggetti che intendono costituire, per la realizzazione degli investimenti previsti, un'impresa dopo l'approvazione della graduatoria o presentati da soggetti che, potendolo, intendono realizzare gli investimenti senza costituirsi in impresa, un motivo per considerare non ammissibile un progetto, o un sub-progetto, è rappresentato anche dalla valutazione sull'adeguatezza dei titoli di studio e professionali o delle esperienze lavorative delle persone interessate rispetto all'attività cui sono finalizzati gli investimenti.

Articolo 7 (Regimi d'aiuto e spese ammissibili)

1. Il finanziamento consiste in un contributo a fondo perduto, nel rispetto dei limiti percentuali sulle spese ammissibili indicati dalle disposizioni normative della

Regione in relazione alle varie tipologie di investimento, nonché, in assenza di specifica normativa regionale, dalle disposizioni comunitarie direttamente applicabili dall'Amministrazione regionale.

2. Per i contributi alle imprese e, in generale, ai soggetti privati si applicano le disposizioni in vigore relative agli aiuti «de minimis» e, comunque, i seguenti limiti contributivi rispetto al totale della spesa ammissibile di ogni singolo sub-progetto:

a) 60 per cento nella zona omogenea di svantaggio socio-economico A individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;

b) 70 per cento nella zona omogenea di svantaggio socio-economico B;

c) 80 per cento nella zona omogenea di svantaggio socio-economico C.

3. Oltre alle spese indicate nelle disposizioni normative richiamate dal comma 1, vengono riconosciute come ammissibili le spese elencate dall'articolo 9 del Regolamento per la gestione del Fondo.

Articolo 8

(Data di ammissibilità delle spese)

1. Sono ammissibili le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda di finanziamento oppure, nel caso di contributo concesso come aiuto «de minimis» ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, dall'1 gennaio dell'anno di scadenza del termine fissato per la presentazione dei progetti, se precedente alla data di presentazione della domanda, ed entro la data fissata, con il decreto di concessione del finanziamento, come termine di rendicontazione dell'investimento.

Articolo 9

(Finanziamento)

1. I progetti considerati ammissibili vengono finanziati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria.

2. Per le modalità di finanziamento si applica l'articolo 11 del Regolamento per la gestione del Fondo.

Articolo 10

(Istruttoria, valutazione di ammissibilità e formazione della graduatoria dei progetti)

1. All'istruttoria dei progetti, alla valutazione di ammissibilità degli stessi e alla formazione della graduatoria dei progetti considerati ammissibili si provvede ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del Regolamento per la gestione del Fondo.

2. Per la formazione della graduatoria dei progetti si applicano i criteri descritti nell'Allegato 2.

3. La graduatoria è approvata dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 11

(Termine del procedimento)

1. Il termine del procedimento relativo alla concessione dei finanziamenti è determinato dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2000.

Articolo 12

(Obblighi del beneficiario)

1. I beneficiari sono tenuti a rendicontare la spesa sostenuta, secondo le modalità definite dai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 1997, inseriti dall'articolo 8, comma 15, della legge regionale n. 13 del 2000, e dall'articolo 12 del Regolamento per la gestione del Fondo, entro il termine posto dal Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna nel provvedimento di concessione del finanziamento.

2. I beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e strumentali fatti oggetto dell'investimento per la durata di cinque anni dalla data di presentazione della rendicontazione. La durata del vincolo di destinazione è ridotta della metà nel caso di

beni strumentali di valore non superiore a 5.500 euro (lire 10.649.485).

Articolo 13
(Varianti dei progetti finanziati)

1. Il beneficiario può presentare, successivamente alla concessione del finanziamento e prima del suo completamento, richiesta di varianti.

2. Nel caso che le varianti comportino un riduzione della spesa ammissibile, l'Amministrazione regionale riduce proporzionalmente il finanziamento e chiede la restituzione delle somme che, a seguito delle varianti, risultino essere state erogate in eccesso, secondo quanto disposto dal Capo II del Titolo III della legge regionale n. 7 del 2000.

3. Le varianti derivanti da rinuncia da parte di un beneficiario prima dell'avvio degli investimenti vengono considerate alla stregua degli stralci di cui al comma 2 dell'articolo 6 e, pertanto, vengono approvate solo a condizione che non comportino l'inammissibilità del progetto nel suo complesso e la conseguente revoca dei relativi finanziamenti.

Articolo 14
(Norme di rinvio ed entrata in vigore del Regolamento)

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento si applicano le norme recate dalla legge regionale n. 7 del 2000 e dal Regolamento per la gestione del Fondo.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO 1

I PROGETTI INTEGRATI

1. La previsione normativa.

I progetti integrati finanziati dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna devono rispondere alla seguente

definizione, data dal comma 2, lettera a), dell'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni: «Progetti a carattere sia settoriale, sia intersettoriale, integrati ai fini dello sviluppo di un'area geografica o ai fini di uno sviluppo tematico, ivi compresi gli aiuti finanziari alle imprese, entro i limiti delle norme comunitarie».

In attuazione del compito di indirizzo attuativo attribuito alla Giunta regionale dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 10/1997, sostituito dall'articolo 6, comma 211, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, appare necessario precisare, partendo dalla suddetta previsione normativa, le caratteristiche essenziali dei progetti integrati finanziabili con il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna e fornire, conseguentemente, le indicazioni cui i presentatori dei progetti devono attenersi per la redazione e presentazione degli stessi.

2. Definizione operativa di «progetto integrato».

Dalla previsione normativa è evidente il ruolo centrale che nella redazione dei progetti assume l'integrazione e da tale presupposto è necessario prendere le mosse per proporre delle definizioni operative, che permettano la redazione di progetti effettivamente rispondenti alla finalità della legge regionale.

L'integrazione può basarsi sia su un'idea di sviluppo di un'area geografica, sia su un'idea di sviluppo tematico. Si configurano, pertanto, due approcci alla redazione del progetto: un approccio territoriale (un insieme di interventi accomunati dalla loro concentrazione in un'area determinata) e un approccio tematico (un insieme di interventi accomunati dallo sviluppo di un'ideaguida riferibile ai singoli interventi).


Alla luce di tali premesse, si possono proporre le due seguenti definizioni di «progetto integrato», ai fini dell'impiego delle risorse del Fondo:

a) *Progetto integrato secondo l'approccio territoriale:* un progetto articolato in sub-progetti, proposti da uno o più beneficiari, riguardante un'area delimitata, caratterizzata dalla contiguità dei Comuni in essa compresi e da una popolazione non superiore a 15.000 abitanti (ultimi dati disponibili; di norma quelli dell'anno precedente a quello di presentazione del progetto), e riferibile ad un unico settore di attività economica, oppure, se riferito a

settori diversi, che abbia il suo fattore di integrazione nello sviluppo di una comune idea imprenditoriale o nell'uso e/o sviluppo di infrastrutture e servizi comuni. A causa della particolare situazione geografica, sociale ed economica dei centri montani che maggiormente patiscono i fenomeni di marginalizzazione e abbandono, i progetti, articolati in sub-progetti, che interessano esclusivamente i Comuni e le località inclusi nella zona omogenea di svantaggio socio-economico C delimitata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000 e aventi, complessivamente considerati, una popolazione non superiore a 3.000 abitanti, hanno il proprio fattore d'integrazione nella sola concentrazione territoriale.

b) *Progetto integrato secondo l'approccio tematico*: un progetto articolato in sub-progetti, proposti da uno o più beneficiari, localizzati in un'area che può coincidere con l'intera area d'intervento del Fondo e che non è necessariamente caratterizzata dalla contiguità dei Comuni di localizzazione degli interventi, riferibili sia al medesimo settore di attività economica sia a settori diversi, e collegati da una comune ideaguida di sviluppo imprenditoriale (fattore di integrazione dei progetti di sviluppo tematico). Il grafico che segue visualizza il processo logico di definizione di un progetto integrato articolato in sub-progetti, ognuno dei quali proposti da un soggetto diverso.

Progetto articolato in sub-progetti.



3. Condizioni di ammissibilità dei progetti.

Sono ammessi a finanziamento i progetti che corrispondono alle definizioni di «progetto integrato» date nel paragrafo precedente.

Inoltre, i progetti devono rispettare alcune condizioni essenziali, pena l'inammissibilità del progetto stesso e la sua esclusione dalla graduatoria dei progetti considerati ammissibili:

a) gli investimenti delle imprese, private o pubbliche, devono riguardare esclusivamente i settori nei quali trova applicazione il regime d'aiuto «de minimis» e, pertanto, sono generalmente esclusi gli investimenti nel settore agricolo;

b) gli investimenti non possono prevedere attività di formazione professionale;

c) di un progetto integrato complessivamente considerato, il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna non può coprire un quota di investimenti superiore a 520.000 euro (lire 1.006.860.400.) (tetto assoluto di contribuzione a livello di progetto integrato); gli investimenti effettuati da soggetti pubblici non devono essere complessivamente superiori a 260.000 euro (lire 503.430.200);

d) le opere pubbliche e i lavori delle amministrazioni pubbliche devono essere strettamente finalizzati (funzionali) all'attuazione del progetto e devono essere contenuti entro il 30% dell'investimento complessivamente previsto a livello di progetto;

e) gli investimenti delle singole imprese, private o pubbliche, devono essere illustrati in un apposito piano di impresa, che inoltre descriva l'impresa (settore d'attività, tipo di produzione o servizio, dimensione organizzativa ed economica), inquadri gli investimenti nei progetti di sviluppo dell'impresa medesima, quantifichi motivatamente gli eventuali effetti occupazionali collegabili agli investimenti (nuova occupazione, indicando la quota di occupazione femminile), indichi come l'impresa si assicurerà la disponibilità delle risorse finanziarie previste per gli investimenti stessi;

f) gli investimenti delle amministrazioni pubbliche non finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche devono essere illustrati in un progetto operativo di contenuto analogo al piano d'impresa di cui alla lettera e);

g) le opere pubbliche e i lavori delle amministrazioni pubbliche devono essere descritti in un progetto di massima validamente adottato dall'Ente proponente;

h) gli investimenti delle imprese, private o pubbliche, relativi a opere e lavori devono essere descritti in progetti redatti nel rispetto della normativa vigente, ai quali va allegata la documentazione richiesta ai fini del rilascio di autorizzazione o concessione edilizia. Inoltre, al progetto deve essere allegata una relazione che descriva la situazione precedente all'inizio dei lavori, recante la dichiarazione del committente e del tecnico progettista sulla corrispondenza alla realtà di fatto.

4. Schema ed elementi del progetto.

1. Titolo del progetto, beneficiari, elenco dei Comuni e località interessati, totale degli investimenti.

2. Descrizione degli elementi d'integrazione che connettono i sub-progetti, secondo le definizioni di cui al presente Allegato 1.

3. Descrizione sintetica dei singoli sub-progetti in cui si articola il progetto: soggetti proponenti (beneficiari), finalità e natura degli investimenti previsti, localizzazione degli investimenti.

4. Quadro finanziario articolato per sub-progetti e, in relazione ad ogni sub-progetto, per le seguenti fonti di finanziamento: Fondo regionale per lo sviluppo della montagna; pubblico; privato:

SUB-PROGETTO	FONDO REGIONALE MONTAGNA	BENEFICIARIO		TOTALE
		PUBBLICO	PRIVATO	
(descrizione del sub-progetto)				
(descrizione del sub-progetto)				
TOTALE				

5. Cronoprogramma d'insieme.

6. Sub-progetti: per ogni sub-progetto la documentazione richiamata nel presente Allegato 1 (piano d'impresa, progetti, ecc.).

5. Documentazione.

• Domanda di finanziamento (una per ogni sub-progetto) in bollo, se prescritto, secondo il modello predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

- Progetto, secondo quanto indicato al paragrafo 4.

- Per le imprese: a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. recante l'annotazione prevista dalla normativa antimafia; b) copia conforme ad originale dell'atto costitutivo e dello statuto.

- Per le imprese non ancora costituite: a) dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa a data e luogo di nascita, residenza, stato di famiglia, studi compiuti (titolo di studio o qualifica professionale, esami sostenuti, titoli di specializzazione e analoghi) e titoli professionali (titoli di abilitazione, formazione, aggiornamento, qualificazione tecnica e analoghi) dei titolari dell'impresa, resa secondo il modello predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei titolari dell'impresa recante le informazioni relative all'esperienza professionale, resa secondo il modello predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna; c) descrizione dell'impresa che si va a costituire (forma giuridica, oggetto dell'attività, sede).

- Per i beneficiari non costituiti in impresa: a) dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa a data e luogo di nascita, residenza, stato di famiglia, studi compiuti (titolo di studio o qualifica professionale, esami sostenuti, titoli di specializzazione e analoghi) e titoli professionali (titoli di abilitazione, formazione, aggiornamento, qualificazione tecnica e analoghi) delle persone interessate, resa secondo il modello predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle persone interessate recante le informazioni relative all'esperienza professionale, resa secondo il modello predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

ALLEGATO 2

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI

I progetti che risultino ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento e che siano stati presentati nei termini indicati nel bando vengono inseriti in una graduatoria formata applicando i punteggi sotto specificati.

1. Valutazione del progetto integrato secondo la localizzazione degli investimenti.

Nell'ambito del territorio d'intervento del Fondo, si opera una discriminazione per favorire le aree più svantaggiate. A tal fine si assegnano i punteggi in relazione all'appartenenza dei Comuni o delle località in cui si prevede vengano effettuati gli investimenti alle zone omogenee di svantaggio socio-economico individuate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3303 del 31 ottobre 2000:

Zone di svantaggio socio-economico	Punteggio
Zona A	3
Zona B	7
Zona C	12

Nel caso di progetti che riguardino Comuni e località appartenenti a più di una zona di svantaggio socio-economico, si attribuisce il punteggio relativo alla zona in cui gli investimenti si concentrano prevalentemente. A parità di investimenti, si attribuisce il punteggio superiore.

Inoltre, poiché deve essere assegnata una priorità ai progetti localizzati nei Comuni il cui territorio è compreso entro i confini di un parco o di una riserva naturale, secondo le previsioni dell'articolo 33, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, al punteggio suddetto si sommano 2 punti nel caso di progetti i cui interventi, riferibili alle tipologie di cui all'articolo 33 della legge regionale 42/1996, siano localizzati per la maggior parte (non meno del 51% degli investimenti) in uno o più Comuni compresi entro i confini di un parco o di una riserva naturale. Gli interventi riferibili alle ricordate tipologie devono rappresentare almeno il 51% degli investimenti previsti dal progetto.

2. Valutazione del progetto integrato secondo la natura dei soggetti proponenti.

Un altro fattore di selezione è costituito dalla natura del soggetto che propone il progetto.

Considerato il rilievo particolare che possono assumere per lo sviluppo delle aree montane il coinvolgimento diretto delle forze imprenditoriali nell'attuazione delle strategie e un confronto tra forze imprenditoriali ed enti pubblici

territoriali che dia luogo a partnership nelle quali il peso delle forze imprenditoriali sia almeno paritario rispetto a quello degli enti pubblici, una scala di priorità dovrebbe essere la seguente:

- 1) soggetti privati, oppure enti locali territoriali e soggetti privati accomunati nel progetto a condizione che il numero dei soggetti privati sia pari o superiore al 50% del numero totale dei soggetti proponenti, e gli investimenti dei privati siano pari o superiori al 50% del totale degli investimenti previsti;
- 2) soggetti pubblici-privati accomunati nel progetto;
- 3) soggetti pubblici.

Pertanto, in base alle precedenti considerazioni, ai progetti si attribuiscono i seguenti punteggi in relazione alla natura dei soggetti proponenti:

Soggetti	Punteggio
Pubblici	3
Pubblici-Privati	6
Privati oppure enti locali territoriali e soggetti privati a parità di partecipazione o con prevalenza dei soggetti privati	9

Le società di diritto privato controllate dalla Regione vengono considerate soggetti pubblici.

3. La valutazione del progetto integrato secondo l'entità dell'investimento privato.

Ci si attende che con il Fondo si realizzi un «effetto volano», ovvero si sostengano iniziative per la creazione di attività economiche «autosufficienti» (in termini di mercato). Perciò, un fattore di selezione viene individuato nell'entità della quota d'investimento di cui si fa carico il privato, nel presupposto che quest'ultima sia direttamente proporzionale all'impegno che l'investitore si assume nel condurre con serietà e in una prospettiva di medio, lungo periodo la sua iniziativa (l'entità dell'investimento privato potrebbe essere considerata come un «indice di serietà» dell'iniziativa).

L'assegnazione del punteggio avviene secondo la scala parametrata sotto riportata, costituita da fasce indicanti in percentuale l'incidenza dell'investimento privato sul costo totale del progetto. Vengono considerati solo i numeri

interi; gli arrotondamenti vengono effettuati solo per difetto (es. 30,9 = 30). Le quote di costo sostenute da società di diritto privato controllate dalla Regione vengono considerate come investimento pubblico.

Investimento privato sul totale del costo del progetto	Punteggio
%	
0-20	0
21-30	2
31-40	4
41-50	6
51-60	8
61 e oltre	10

4. Valutazione del progetto integrato secondo l'effetto occupazionale.

L'istituzione del Fondo è finalizzata, tra l'altro, alla creazione di nuova occupazione. Perciò, la valutazione dei progetti non può prescindere dall'effetto occupazionale del progetto. Non appare tuttavia facile individuare una scala parametrica per la selezione dei progetti dal punto di vista dell'effetto occupazionale. D'altra parte, quest'ultimo, se si traduce in termini di lavoro dipendente, non può che essere previsto nel progetto ed appare irrealistico richiedere che l'effetto verificabile a progetto attuato debba corrispondere esattamente alla previsione, per quanto precisa possa essere, in fase progettuale, l'analisi della ricaduta occupazionale.

Perciò, l'effetto occupazionale non può sempre pesare sulla selezione del progetto quanto altri fattori valutabili con un maggior grado di oggettività. Inoltre, si ritiene che si debba considerare l'effetto occupazionale anche da un punto di vista qualitativo, in relazione ad esigenze sociali. In particolare, vanno privilegiati gli investimenti che favoriscono la nascita e la crescita di un'impresoria giovanile e l'occupazione femminile.

Pertanto, si assegnano i seguenti punteggi, in base alle previsioni sul piano occupazionale:

Creazione di nuovi posti di lavoro	Punteggio
Posti di lavoro: da 1 a 5	1
Posti di lavoro: da 6 ⁽¹⁾ a 10	3
Posti di lavoro: oltre 10	5
Nuova occupazione prevalentemente femminile	2(*)

(*) Cumulabile con il punteggio assegnato in ragione del numero di nuovi posti di lavoro.

(1) Così rettificato con DPGR 13 giugno 2001, n. 0221/Pres. (B.U.R. 18/7/2001, n. 29).

Creazione di nuove imprese	Punteggio
Creazione di almeno una nuova impresa	3(*)
Creazione di almeno una nuova impresa i cui titolari siano d'età inferiore a 35 anni	2(*)
Creazione di almeno una nuova impresa i cui titolari siano donne	2(*)

(*) Cumulabili.

I punteggi assegnati in relazione alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla creazione di nuove imprese vengono sommati tra loro.

I posti di lavoro sono rapportati a «unità lavorativa annua» (U.L.A.), equiparando il part-time al rapporto di lavoro a tempo pieno.

5. Parità di punteggio.

In caso di parità di punteggio l'ordine di graduatoria viene determinato dal punteggio relativo agli effetti occupazionali di cui al precedente paragrafo 4; in caso di ulteriore parità di posizione la priorità viene assegnata al progetto che preveda il maggior numero di nuovi occupati.

Nel caso che si verifichi, pur applicando il criterio sopra illustrato, ancora una parità di posizione, l'ordine di graduatoria viene determinato dall'entità della quota di investimento che rimane a carico del beneficiario, prima in termini di valore percentuale, quindi, se necessario, in termini di valore assoluto, dando priorità ai progetti che pongono a carico del beneficiario un onere maggiore.